

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2110

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO RAFFAELE, ZUECH, ARMELLIN, BALESTRACCI, BAMBI, GRIPPO, LA RUSSA, MELELEO, MEMMI, MENSORIO, MONFREDI, PATRIA, PERUGINI, RICCIUTI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO VINCENZO, SINESIO, TANCREDI

Presentata il 3 ottobre 1984

Modifica delle norme concernenti i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e la corresponsione dell'acconto d'imposta

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma tributaria relativa alle imposte dirette ha oltre due lustri di vita, essendo stata varata con i decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 in vigore dal 1° gennaio 1974.

La prima dichiarazione dei redditi, da compilarsi ai sensi della nuova normati-

va, doveva essere presentata ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro il 31 marzo 1975. Ma in dieci anni in ben rare occasioni il termine prefissato è stato rispettato, come si può rilevare dal seguente prospetto:

Periodo d'imposta	Termine di presentazione prefissato	Termine di presentazione prorogato
1974	31 marzo 1975	15 luglio 1975
	Disegno di legge del 25 giugno 1975, n. 254 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 167 del 26 giugno 1975) convertito nella legge 25 luglio 1975, n. 350 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 212, del 9 agosto 1975)	
1975	30 aprile 1976	24 maggio 1976
	Disegno di legge del 16 aprile 1976, n. 106 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 101 del 16 aprile 1976) convertito nella legge 5 maggio 1976, n. 316 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 141, del 29 maggio 1976)	
	Disegno di legge del 12 maggio 1976, n. 209 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 126, del 13 maggio 1976) convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 393, (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 152, del 10 giugno 1976)	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Periodo d'imposta	Termine di presentazione prefissato	Termine di presentazione prorogato
1976	31 marzo 1977	30 giugno 1977
	Disegno di legge del 18 marzo 1977, n. 66 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 77, del 21 marzo 1977) convertito nella legge 16 maggio 1977, n. 198 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 135 del 19 maggio 1977)	
	Disegno di legge del 1° luglio 1977, n. 351 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 179, del 2 luglio 1977) convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 535 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 226, del 20 agosto 1977)	
1977	31 maggio 1978	30 giugno 1978
	Legge 17 ottobre 1977, n. 749 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 285, del 19 ottobre 1977)	
1978	31 maggio 1979	30 giugno 1979
	Disegno di legge del 23 maggio 1979, n. 149 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 141, del 25 aprile 1979) convertito nella legge 20 luglio 1979, n. 289 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 199, del 21 luglio 1979)	
1978	31 maggio 1979	20 luglio 1979
	Per i percettori di pensioni erogate dall'Istituto nazionale previdenza sociale: disegno di legge del 27 giugno 1979, n. 243 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 176, del 28 giugno 1979) convertito nella legge 20 luglio 1979, n. 290 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 199, del 21 luglio 1979)	
1979	31 maggio 1980	2 giugno 1980
	Decreto ministeriale del 29 maggio 1980 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 147, del 30 maggio 1980)	
1980	31 maggio 1981	—
1981	31 maggio 1982	—
1982	31 maggio 1983	—
1983	31 maggio 1984	8 giugno 1984
	Disegno di legge del 24 maggio 1984, n. 154 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 143, del 24 maggio 1984) convertito nella legge 29 giugno 1984, n. 270 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 179, del 30 giugno 1984)	
1983	31 maggio 1984	20 luglio 1984
	Per i percettori di redditi erogati dal Ministero del tesoro: legge del 29 giugno 1984, n. 270 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 179, del 30 giugno 1984)	

In tale lasso di tempo per sette volte si è dovuto intervenire per rinviare la scadenza, e sono stati necessari ben dodici interventi dell'esecutivo ed altrettanti del Parlamento, per sancire tali proroghe. Sembra, pertanto, ai proponenti che la soggetta materia vada rivista, nel senso di consentire un termine più ampio per tale adempimento, onde evitare preoccupazioni nei contribuenti e continui interventi di proroga che risultano diseducativi ed inducono a procrastinare l'adempimento agli ultimi giorni in attesa di non infondati slittamenti.

Tenendo presente che i termini di scadenza per gli adempimenti tributari sono, attualmente, così fissati:

5 marzo, dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto;

20 aprile, rilascio dei modelli 101 e dei certificati delle ritenute d'acconto da parte dei sostituti di imposta;

30 aprile, modello 770;

un mese dall'approvazione del bilancio i modelli 760;

31 maggio, modello 750 e modello 740 (riteniamo dovrebbe consentirsi la presentazione del modello 740 in un arco di tempo più lungo, e, precisamente, dal 1° maggio al 30 giugno).

Non può ignorarsi, infatti, che la generalità dei contribuenti è costretta ad avvalersi della collaborazione di professionisti specializzati per la compilazione del modello 740, stante la ben nota complessità dello stesso.

Se si considera che anche il percettore di reddito fisso può avere bisogno di tale assistenza, perché possessore anche di redditi fondiari, di partecipazione o di capitale, deve convenirsi che i trenta giorni previsti per l'adempimento sono veramente pochi. Rimangono, infatti, poco più di venti giorni lavorativi, per contattare il professionista di fiducia, per continuare ad assolvere alle proprie funzioni di lavoratore, di capo-famiglia, ed alle incombenze nascenti dalla vita civile.

Se lo sguardo si proietta nel campo dei lavoratori autonomi e delle imprese, la situazione appare ancor più gravosa. I lavoratori autonomi devono raccogliere una pluralità di documenti, provenienti dai diversi sostituti d'imposta, e le imprese devono procedere a riscontri contabili per verificare la rispondenza delle risultanze del modello 770 (disponibile solo dal 1° maggio) con la contabilità sociale, sia essa sistematica o semplificata.

Risultano evidenti, perciò, le ragioni delle continue proroghe che è stato necessario concedere e delle pressanti richieste sempre verificatesi, volte ad ottenere un allungamento dei termini, anche per i periodi di imposta per i quali l'esecutivo ha resistito e non ha concesso lo spostamento del termine.

Ne può ignorarsi che dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, per effetto della legge n. 516, del 1982, possono scaturire immediate conseguenze di carattere penale, per cui l'allungamento del termine è pienamente giustificato anche delle più gravose sanzioni introdotte dal legislatore, con effetto dall'1 gennaio 1983, a seguito dell'abrogazione della pregiudiziale tributaria.

Ai proponenti appare, perciò, necessario ampliare l'arco di tempo concesso, limitatamente alla presentazione del modello 740, che dovrebbe essere fissato dal 1° maggio al 30 giugno di ciascun anno.

La posposizione di tale termine appare opportuna tenuto conto, altresì, che in tal modo si eviterebbe la coesistenza del medesimo termine per la società di persone e per i soci delle stesse, i quali non possono provvedere al loro adempimento se non provvede prima la società.

La conseguenza è che se la società dovesse provvedere l'ultimo giorno utile, il socio avrebbe a disposizione ore o minuti per il suo adempimento e non più i trenta giorni concessigli dalla legge.

Non sfugge ai proponenti che un lasso di tempo più ampio è richiesto da tutte le categorie sociali, in particolare dai dottori commercialisti, ragionieri, avvocati tributaristi, che prestando la loro attività specializzata in tale settore sono quelli

che più risultano oberati dall'accavallarsi di molteplici adempimenti. Tali categorie professionali devono assicurare ai contribuenti assistiti, in aggiunta alle dichiarazioni sopra indicate, gli adempimenti dell'imposta sul valore aggiunto, entro il giorno 5 di ogni mese; il 5 aprile gli adempimenti relativi al mese di febbraio; il 5 maggio quelli relativi al mese di marzo.

Tale ultima scadenza riguarda in pratica tutti i contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto, sia quelli con periodicità mensile che quelli con adempimenti trimestrali.

Nel mese di maggio, inoltre, le società di capitali devono provvedere agli adempimenti relativi alla pubblicazione del bilancio approvato nel mese precedente. Tali atti vengono svolti anche dai predetti studi specializzati, per cui risulta evidente che il sovrapporsi delle incombenze relative agli obblighi tributari delle persone fisiche rende estremamente problematico lo svolgimento dell'attività professionale per l'assoluta mancanza dei tempi tecnici necessari.

Avverso la nostra proposta si potrebbe sollevare l'eccezione che il Ministero del tesoro vedrebbe rinviata di un mese la riscossione del saldo di imposta dovuto dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche. A questa possibile eccezione i proponenti osservano che la soluzione prospettata mantiene fermi tutti i termini vigenti, tranne quello del modello 740, e conferma, entro il 31

maggio, gli adempimenti e il relativo versamento del saldo dell'imposta locale sui redditi dovuto dalle società di persone. D'altro canto il ritardo nella riscossione si verificherebbe una sola volta (dopo tredici mesi anziché dodici), ripristinandosi la cadenza annuale dal secondo anno successivo.

I proponenti, inoltre, ritengono che la predetta esigenza di cassa possa trovare adeguata soluzione con l'elevazione dell'acconto di imposta dal 92 per cento al 96 per cento, in modo che, con la maggiore riscossione di novembre, venga parzialmente compensato il ritardo nella riscossione del saldo.

La proposta che sottoponiamo all'attenzione degli onorevoli colleghi mira a disciplinare in via definitiva ed in modo organico i termini per l'assolvimento degli adempimenti tributari da parte dei cittadini. Tuttavia la soluzione prospettata risulterebbe inutile se non venissero fissati per legge i tempi tecnici necessari per la stampa e la distribuzione dei modelli. Unitamente alla modulistica appare opportuno, altresì, far pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica le istruzioni ministeriali, in modo che i contribuenti possano tempestivamente e coevamente esaminare la modulistica ed interpretarla alla luce del pensiero del Ministero delle finanze.

I proponenti ritengono che il tempo minimo necessario sia di quarantacinque giorni prima del termine iniziale di presentazione.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dalla legge 13 aprile 1977, n. 114, è sostituito dal seguente:

« Le persone fisiche devono presentare la dichiarazione tra il 1° maggio ed il 30 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente. Le società o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° ed il 31 maggio di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* unitamente alle istruzioni, almeno quarantacinque giorni prima del termine iniziale per la presentazione delle relative dichiarazioni ».

ART. 3.

L'acconto d'imposta, dovuto ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, come modificata dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749, è elevato, a decorrere dal periodo d'imposta 1984, al 96 per cento ».